

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 99/2006.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 12 dicembre 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1984, n. 278, il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 ed il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200 con i quali l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Giovanni Sferra e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per l'esercizio 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze oltre che del conto consuntivo — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di

revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2005 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Gianni Sferra

PRESIDENTE
Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2007.

IL DIRIGENTE
(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MER-
CATO AGRICOLO-ALIMENTARE (ISMEA) PER L'ESERCIZIO 2005

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
1. Ordinamento ed attribuzioni	»	14
2. Organi	»	19
3. Gestione delle risorse umane	»	21
4. Attività istituzionali	»	28
5. Analisi della gestione	»	39
A. Gestione diretta	»	39
B. Gestione tramite società dedicate	»	73
6. Conclusioni	»	92

PAGINA BIANCA

Premessa

Il presente documento costituisce la quinta relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), Ente pubblico economico, dal riordino disposto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Con la presente relazione si riferisce al Parlamento sui risultati del controllo eseguito ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2005 e sui fatti più rilevanti sino alla data odierna.

La precedente relazione ha riguardato l'esercizio 2004 (cfr. Atti parlamentari, XV legislatura, doc. XV n. 4).

1. Ordinamento ed attribuzioni Ismea

Del completamento dell'architettura dei servizi a sostegno della competitività delle imprese agricole e agroalimentari definita con il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419, e pienamente attuata con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è stato ampiamente riferito nella precedente Relazione della Corte.

Nella presente Relazione si vogliono evidenziare gli sviluppi, collegati alle novità introdotte dalle norme di seguito elencate, rispetto alle attribuzioni definite nell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante il riordino dell'Istituto e la revisione dello statuto.

Articolo 2, lettera c)

L'Ismea svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153; promuove e attua gli interventi di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 44.

La Corte evidenzia come l'attività di riordino fondiario ha sicuramente avuto un nuovo slancio con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che, in particolare, ridefinisce la figura dell'imprenditore agricolo professionale, comprendendo anche le società di capitali, e introduce nell'ordinamento il compendio unico.

Con il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 101, contenente ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, sono stati introdotti integrazioni e correttivi al citato decreto legislativo n. 99/2004, nella parte relativa alla qualifica di imprenditore agricolo professionale, nonché modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. In particolare, è stato reso più flessibile il vincolo di indivisibilità di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia. Infatti, il vincolo può essere revocato limitatamente alla porzione

di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da parte di un soggetto pubblico o privato.

Le procedure istruttorie sono state rese più efficienti e semplificati gli adempimenti a carico dell'utente grazie alla possibilità per l'ISMEA, sulla base dell'articolo 3, comma 5-septies, della legge dell'11 novembre 2005, n. 231, di accedere al Registro Nazionale Titoli, nonché alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Si evidenzia, inoltre, la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che all'articolo 1, comma 120, proroga al 31 dicembre 2006 le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

Nell'ambito delle attività rientranti tra i compiti di organismo fondiario, si rileva che nel corso del 2005, l'Istituto ha proceduto all'aggiornamento delle procedure fondiarie alle nuove disposizioni. In particolare si segnala:

- a) con delibera del Consiglio di Amministrazione 25 maggio 2005, n. 15, sono stati adeguati, a seguito del decreto legislativo n. 99/2004, i criteri per l'attuazione degli interventi di riordino fondiario relativamente all'acquisto ed alla assegnazione dei terreni;
- b) con delibera del Consiglio di Amministrazione 24 giugno 2005 n. 21, è stato ridotto il tasso di interesse da applicare alle operazioni di riordino fondiario dal 2,5% al 2,0%, per consentire l'adeguamento del livello di aiuto Ismea all'andamento generale del tasso di riferimento UE per gli aiuti di Stato;
- c) con delibera del Consiglio di Amministrazione 13 ottobre 2005, n. 32, sono stati integrati i criteri di cui alla delibera n. 15/2005, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 101/2005;
- d) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2005, n. 33, sono stati ridefiniti i criteri di riassegnazione dei terreni rientrati nella disponibilità dell'Istituto.

Si è, inoltre, ulteriormente intensificata l'azione a supporto delle funzioni delle Regioni. Nel capitolo relativo alle attività realizzate nel corso del 2005 è illustrata l'operatività delle convenzioni con le Regioni anche avuto riguardo alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del DPR n. 200/01, relativamente alla dismissione di aziende agricole di proprietà pubblica.

Nel corso del 2006, a riconoscimento dell'elevato standard qualitativo delle procedure fondiarie si segnala il riconoscimento, da parte di un organismo

certificatore di qualità, della conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000 per le attività relative servizio di riordino fondiario, come meglio evidenziato nel capitolo relativo alle risorse umane e alle innovazioni organizzative.

Articolo 2, lettera d)

L'Ismea "costituisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari."

Per quanto riguarda le attribuzioni relative ai servizi assicurativi, dal punto di vista normativo non vi sono innovazioni di rilievo rispetto a quanto già evidenziato nella Relazione della Corte dei Conti per l'esercizio 2004.

Nel corso del 2005 si è consolidata l'attività di riassicuratore pubblico con importanti effetti sull'intero sistema assicurativo agricolo nazionale come rappresentato nello specifico capitolo relativo alla gestione del Fondo di riassicurazione.

La Corte ha già, inoltre, positivamente evidenziato come, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e di garantire una separazione dei patrimoni, l'Istituto ha demandato lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e dal decreto ministeriale n. 182/2004, nonché le attività del Fondo per la riassicurazione dei rischi ad un'apposita società a responsabilità limitata, la "Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare".

Per quanto riguarda invece la strumentazione per favorire l'accesso al credito, nella Relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2002-2003 è stato già riferito sull'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 102/2004, così come integrato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, che all'articolo 1, comma 512, a decorrere dal 1° gennaio 2005 ha trasferito all'Ismea la gestione degli interventi relativi alle garanzie sussidiarie di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.